



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,  
TRIBUTI E PATRIMONIO  
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

---

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO  
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)  
E\_MAIL [ragioneriagenerale@comune.palermo.it](mailto:ragioneriagenerale@comune.palermo.it)

Ai Sigg. Dirigenti  
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto  
Al Sig. Assessore al Bilancio  
Al Sig. Segretario Generale  
Al Collegio dei Revisori

Prot. n.1112515 del 03/09/2018

Oggetto: Spese scaturenti da obbligazioni *ex lege* – nuovo orientamento della giurisprudenza.

*“Solo nelle ipotesi in cui l’Amministrazione vanta una discrezionalità nel disporre una determinata spesa, si rende necessario un preventivo ordine di spesa, con relativa copertura finanziaria; diversamente, ..., ove trattasi di obbligazione ex lege, si deve riconoscere validità ai rapporti negoziali privi dei requisiti di natura formale e contabile, previsti dalla normativa in materia”.*

E’ quanto stabilito dalla prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1979/17 pronunciata a conclusione di un procedimento a carico dell’Amministrazione per l’inadempimento dell’obbligazione di collocamento dei minori presso la struttura pertinente, in forza di provvedimenti giudiziari.

Secondo l’adita Corte, a fronte dell’obbligo *ope legis*, corroborato dall’ordine del Giudice, non rileva l’inesistenza di una valida fonte negoziale, né si applicano le disposizioni sui contratti con la pubblica Amministrazione, né possono sussistere problematiche di natura contabile, trattandosi di prestazione dovuta *ex lege*.

Pertanto non è stato ritenuto condivisibile il rilievo del Comune, secondo il quale, a tutela del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, è da considerare obbligatoriamente propedeutica rispetto a qualsiasi spesa l’esistenza di uno specifico preventivo impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione.

Difatti l’Amministrazione lamentava in giudizio che il Giudice di prime cure avesse disatteso il disposto di cui all’art. 191 del T.U.E.L. (*“regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese”*), a mente del quale *“gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5”*.

La dogliananza non ha trovato accoglimento, visto che l’onere di assistenza dei minori *“trova la sua fonte in un’obbligazione ex lege”*.

Per quanto sopra esposto, considerata l’importanza e l’impatto della decisione della pronuncia in esame, i Sigg. Dirigenti avranno cura di esaminare attentamente ed evidenziare tutte le tipologie di spesa che possono trovare la loro fonte in obbligazioni *ex lege*, onde scongiurare ogni possibile rischio di compromissione degli equilibri di bilancio.

F.to IL RAGIONIERE GENERALE  
Dott. Bohuslav Basile